

COMUNE DI RONCADE
Provincia di Treviso



P.I.

Elaborato

-

-

-

Scala

-

Norme Tecniche Operative (NTO)

III variante parziale al Piano degli Interventi redatta ai sensi dell'art. 18 della L.r. 11/2004



Amministrazione Comunale

Pieranna Zottarelli
Sindaco

Dott. Davide Alberto Vitelli
Segretario Comunale

Progettista Incaricato

Settore Tecnico –
Ufficio Urbanistica

Arch. Alessandro Lillo
Responsabile Settore Tecnico

Urb. Angela Cibirin
Referente Ufficio Urbanistica

Luglio 2016

Norme tecniche operative (NTO)

La III variante parziale al PI di Roncade modifica gli articoli 65 e 71 delle norme tecniche operative.
In verde le parti aggiunte e/o modificate rispetto alle norme vigenti, in barrato le parti stralciate.

Art. 65. AMBITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Sono indicate in grafia nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT e nella Tavola 2- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PI, le zone di vincolo ~~interesse~~ archeologico, per le quali si applica la disciplina di cui al Decreto Ministeriale di individuazione nonché quanto previsto al ~~quello~~ precedente articolo 62. In tali ambiti sono vietate in ogni caso le nuove costruzioni.
2. ~~Oltre a quanto previsto dal precedente comma, gli interventi da attuare nella fascia di rispetto delle~~ Sono individuate in grafia nel PAT e nel PI le strade romane Claudia Augusta e Annia, ~~devono essere preventivamente segnalati alla medesima Soprintendenza soggette a vincolo di cui all'art. 142 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i per le quali è stata definita una fascia di rispetto complessiva di 200ml così determinata:~~
 - a) I^ fascia di rispetto: individua una fascia di assoluta inedificabilità di 25 ml ambo i lati dall'asse del tracciato così come rappresentato nella tavola 2 – carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – del PI;
 - b) II^ fascia di rispetto: individua una fascia di rispetto della larghezza di 75 ml a partire dal limite della prima fascia in ambo i lati e nelle quali le nuove costruzioni sono subordinate a quanto stabilito al comma 3.
3. Negli ambiti definiti al precedente comma 2, ogni intervento diverso dalla normale conduzione dei fondi agricoli e delle opere di MO e MS, di Restauro e Risanamento conservativo e di ~~Ristrutturazione edilizia sugli edifici e~~ sulle aree di pertinenza, deve ottenere il nulla-osta preventivo della Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
4. ~~Nelle suddette zone non sono ammesse nuove costruzioni e sono consentite unicamente opere di MO, MS, RS e RTE. . Nel caso in cui, nel corso delle opere suddette o di altre opere agricole si dia luogo a rinvenimenti di "cose" archeologiche, le opere stesse debbono essere sospese e dei rinvenimenti data notizia alla competente Sovrintendenza entro le quarantott'ore successive. Nel caso la Sovrintendenza non notifichi alcun provvedimento entro i successivi 15 giorni i lavori possono essere ripresi. La mancata osservanza delle presenti norme comporta la decadenza del permesso a costruire.~~
4. Il PI PAT individua, inoltre, alcuni segni, tracce e ambiti territoriali ritenuti siti di interesse archeologico presenti nel territorio comunale; in tali ambiti o in altri aventi analoghe caratteristiche, ~~ancorché individuati in grafia di PI,~~ gli interventi dovranno rispettare le norme di cui al precedente articolo 62 per le zone di interesse paesistico-ambientale. Nel caso in cui, nel corso di realizzazione dei interventi o di altre opere agricole si dia luogo a rinvenimenti di "cose" archeologiche, le opere stesse debbono essere sospese e dei rinvenimenti data notizia alla competente Sovrintendenza entro le quarantott'ore successive. Nel caso la Sovrintendenza non notifichi alcun provvedimento entro i successivi 15 giorni i lavori possono essere ripresi. La mancata osservanza delle presenti norme comporta la decadenza del permesso a costruire.
5. ~~L'edificazione ammessa dovrà avvenire utilizzando tipi edilizi in linea, con fronte di lunghezza maggiore parallelo o ortogonale all'asse stradale e nel rispetto degli allineamenti generati dai fabbricati esistenti.~~

Art. 71. TENUTA DI CA' TRON

1. Il PI individua l'ambito di Ca'Tron soggetto ad intervento unitario attraverso strumento urbanistico attuativo perequativo previo accordo ai sensi della LR 11/2004, art. 6.
2. Sono ammesse le seguenti attività compatibili, realizzabili previo strumento urbanistico attuativo:
 - a. polo di ricerca agricola;
 - b. tecnologia agroalimentare;
 - c. nuove fonti di energia rinnovabili;
 - d. telecomunicazioni;
 - e. albergo diffuso.

3. All'interno del suddetto ambito dovrà essere mantenuto l'impianto urbanistico esistente; sui fabbricati esistenti sono ammesse le seguenti categorie d'intervento edilizio, così come definite dall'Art. 3 Dpr 6 giugno 2001, n. 380:
 - a. interventi di manutenzione ordinaria;
 - b. interventi di manutenzione straordinaria;
 - c. interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - d. interventi di demolizione sugli edifici schedati come "elementi di degrado";
 - e. interventi di miglioramento ambientale e di bonifica.
4. Per l'ambito individuato come "ambito per il miglioramento della qualità urbana e territoriale" di Via Nuova definito dal Piano di Assetto del Territorio, ha validità l'omonimo Piano Particolareggiato vigente.
5. Per l'ambito individuato come "ambito per il miglioramento della qualità urbana e territoriale" riguardante il centro aziendale e le aree F in esso incluse, esso deve ritenersi escluso dall'obbligo dello Strumento Urbanistico Attuativo e dalle previsioni di cui al presente articolo e soggetto a Strumento Urbanistico Attuativo perequativo indipendente dalla pianificazione della rimanente parte agricola della tenuta.
6. Fino alla redazione dello strumento urbanistico attuativo di cui al comma 1, l'ambito in oggetto deve intendersi come zona agricola e soggetto pertanto alla vigente normativa in materia, oltre che alle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Per l'ambito in oggetto, il quale preserva i caratteri paesaggistici introdotti dalle bonifiche antiche e recenti, deve essere mantenuta l'integrità del disegno agrario originario.
8. Sono consentiti interventi di riordino, eventualmente specificati mediante apposite schede d'intervento, che prevedano il riuso e/o la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti dismessi o inutilizzati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, trasferendo le volumetrie sparse demolite all'interno degli ambiti di edificazione diffusa già presenti o, in subordine, aggregandoli e integrandoli agli insediamenti rurali esistenti; gli interventi di riassetto agrario dovranno mantenere le siepi e i filari esistenti.
9. L'intervento di demolizione degli elementi di degrado dovrà inoltre prevedere la demolizione e bonifica dei fabbricati e delle aree nel rispetto di quanto previsto all'art. 59, commi da 2 a 7, delle presenti NTO.
10. Non è ammessa la realizzazione e coltivazione di cave di qualsiasi natura nonché di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (LR 23/2000, Capo V).